

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. **Bruno Perla** - *Presidente*

dott. **Silvia Migliori** - *Giudice*

dott. **Francesca Neri** - *Giudice Relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2018

avente ad oggetto

"cessazione degli effetti civili del matrimonio"

promossa da:

YY (c.f. *omissis*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in via..., presso il difensore avv. ...

ATTORE

contro

XX (c.f. *omissis*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in via..., presso il difensore avv. ...

CONVENUTO

con l'intervento del **Pubblico Ministero**

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso *come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30-9-2021.*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data (*omissis*).(*omissis*).1999 YY e XX contraevano matrimonio; dall'unione coniugale sono nati i figli: J in data (*omissis*).(*omissis*).2000; K in data (*omissis*).(*omissis*).2002, W in data (*omissis*).(*omissis*).2005; in data 02.12.2013 la XX dava corso alla separazione giudiziale che si concludeva con sentenza n. 334/15 del 09.12.2014 depositata il 27.01.2015 passata in giudicato; la sentenza, recependo l'accordo raggiunto fra le parti, disponeva: l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, di proprietà del padre di lei e concessa in comodato gratuito; visite paterne per due fine settimana al

mele, nonché dal martedì al giovedì mattina; per 15 giorni durante le vacanze estive; alternativamente rispetto alla madre, nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; contributo paterno da versare alla madre per il mantenimento ordinario dei figli: euro 250,00 mensili per ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie.

Con ricorso depositato il 28-6-2018 YY promuoveva il presente giudizio di divorzio; si costituiva la XX e le parti comparivano all'udienza presidenziale del 28-11-2018, all'esito della quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato dal Presidente, con ordinanza riservata, confermava le condizioni di separazione e conferiva mandato al Servizio Sociale ASP Seneca di prendere in carico la situazione del nucleo familiare, attuando tutti gli interventi necessari, essendo stata rappresentata da entrambi i genitori una situazione di difficoltà dei figli, in particolare di K ed W, che manifestavano la tendenza a non voler uscire di casa, nemmeno per andare a scuola.

Con relazione del 15-5-2019 il Servizio Sociale dava atto che tutti e tre i figli continuavano a vivere con la madre; anche J, diventato maggiorenne, aveva dichiarato loro di continuare ad abitare con lei, per non metterla in difficoltà e per non farle perdere il contributo paterno al suo mantenimento, pur dichiarando di trovarsi meglio con il padre; K ed W erano entrambi seguiti dalla NPIA, ma, mentre W stava riuscendo a proseguire gli studi, K aveva abbandonato la scuola e faticava a uscire di casa, tanto che di fatto non seguiva nemmeno il percorso terapeutico; il Servizio indicava l'opportunità di affidare i minori al Servizio Sociale, mantenendoli collocati presso la madre, confermando il calendario di visita stabilito in sede di separazione, sebbene fosse di fatto seguito solo da W e con minor costanza da K, per i citati problemi di ritiro sociale.

Con ordinanza del 17-5-2019 il Giudice, su istanza delle parti, alla luce della relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 15/5/2019, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 29/11/2018, disponeva l'affidamento dei figli minori K nato il (omissis) 2002 e W nata il (omissis) 2005 ai Servizi Sociali di San Giovanni in Persiceto che assumeranno possibilmente con l'accordo dei genitori tutte le decisioni anche di maggior interesse per i minori a titolo di esempio in materia sanitaria e scolastica; fermo il resto delle condizioni di separazione.

Con sentenza parziale n. 1352/2019 del Tribunale di Bologna era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.

In data 30-5-2019, inoltre, l'attore chiedeva, a modifica dell'ordinanza presidenziale,

"..di potere versare l'assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 e le spese straordinarie che verranno sostenute, direttamente al figlio J.." il quale, in pari data, si era trasferito ad abitare con il padre, depositando contestualmente richiesta di variazione di residenza all'Ufficio Anagrafe competente.

Nulla avendo rilevato la convenuta nel termine assegnato, il G. I., con ordinanza del 28-8-2019, così stabiliva:

«..con decorrenza dalla data della domanda, revoca l'obbligo in capo a YY di versare a XX alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio J; fermo il resto.»

Con relazioni del febbraio 2020 e del settembre 2020, il Servizio Sociale affidatario riferiva che la situazione dei minori era migliorata, W proseguiva gli studi e K si recava a lavorare dal padre e a casa sua e aveva ripreso a uscire di tanto in tanto con amici; a settembre 2020, il Servizio formulava le seguenti conclusioni:

"Dal mese di marzo u.s. sono continuati i contatti con i sanitari che seguono la minore W.

K invece ha raggiunto la maggiore età e continua a lavorare dal padre.

Si specifica che è stato possibile incontrare la minore W presso il Servizio; nel colloquio si è riscontrato un suo interesse relativamente alla proposta effettuata dalla NPIA di partecipare ad un corso di equitazione e l'intenzione di iniziare a recarsi occasionalmente presso l'azienda del padre per piccole mansioni a titolo di volontariato.

Si è poi riscontrato che la minore non ha svolto le suddette attività, sostituendole però con altra attività di volontariato (pittura di pareti) svolta presso la parrocchia.

Durante il periodo del lockdown i rapporti con il padre non si sono interrotti, anzi la minore ha continuato a recarsi presso di lui e nel complesso il loro rapporto è molto migliorato.

Il Servizio scrivente ha continuato i colloqui, precedentemente avviati con i genitori, per aiutarli ad instaurare un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse dei figli.

Pur permanendo dei diverbi sulla gestione degli aspetti economici e sanitari, nel complesso la comunicazione è leggermente migliorata.

La madre continua ad affermare di essere disoccupata a causa dell'impegno di cura nei confronti dei genitori anziani.

Per quanto riguarda la minore W, la stessa ha seguito le lezioni anche durante il periodo del lockdown.

W continua a recarsi mensilmente ai colloqui con la Neuropsichiatra con cui ha instaurato un buon rapporto.

Dopo il periodo del lockdown la minore si è recata da un nutrizionista, come desiderava da tempo.

Si conferma che i conflitti di coppia ruotano ancora attorno alle questioni economiche.

Valutazioni conclusive

Alla luce della complessità della situazione, si riscontra un miglioramento complessivo nelle dinamiche familiari ma si ritiene opportuno proseguire con un monitoraggio da parte del Servizio scrivente.

I motivi del conflitto dei genitori vertono nella maggior parte dei casi su aspetti economici, seppure si noti un lieve miglioramento in tal senso.

In generale W è riuscita a fare dei notevoli progressi rispetto alla sua situazione precedente.

Alla luce di quanto esposto, il Servizio scrivente valuta che non sia più necessario l'affido al Servizio Sociale, ma che rimarrebbe tuttavia opportuno proseguire con un monitoraggio."

A verbale di udienza del 6-10-2020, il G. I. pertanto formulava, ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:

«..affidamento di W condiviso a entrambi i genitori;

collocamento di W in via prevalente presso la madre;

assegnazione alla madre della casa familiare, in cui convive con W - minorenni - e con K, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

visite padre-figlia libere;

contributo mensile al mantenimento ordinario di K ed W in euro 300,00 ciascuno dalla data del deposito della sentenza, fermo il pregresso (considerato che la somma di euro 250,00 con rivalutazione dall'epoca della separazione - 2014 - risulta oggi pari a circa 263,00 euro), da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie per i figli a carico del padre, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna del 2017;

monitoraggio del Servizio Sociale per la durata di anni due; proseguimento del percorso NPIA per W e prosecuzione/attivazione di tutti gli interventi eventualmente necessari a sostegno del nucleo familiare (sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità, ecc.);

spese compensate.».

Nessuna delle due parti accettava la proposta.

All'udienza del 21-10-2020, il G. I. respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti, con decisione che il Collegio in questa sede conferma, atteso che si tratta di approfondimenti superflui alla luce dei dati che già emergono dalle relazioni del Servizio Sociale sulla condizione dei figli, e di capitoli di prova testimoniale e per interrogatorio formale, che risultano generici e valutativi.

Con relazione conclusiva del 9-9-2021 il Servizio Sociale, modificando le conclusioni precedentemente formulate, alla luce degli approfondimenti sulla capacità genitoriale svolti e della perdurante aspra conflittualità riscontrata e delle acclamate ripercussioni negative sulla condizione psicologica della figlia minore, ha formulato le seguenti

"Valutazioni conclusive

Alla luce degli elementi rilevati e della valutazione delle competenze genitoriali effettuata, emerge il permanere di una forte conflittualità all'interno della coppia genitoriale, che risulta incapace di comunicare, tendendo ad attribuire all'altro qualunque tipo di responsabilità.

Si ritiene che l'origine dell'ostilità all'interno di questa coppia genitoriale sia da ricondursi alla presenza di caratteristiche di personalità, stili educativi e valori, troppo diversi e distanti tra loro, laddove divergenze e recriminazioni sul piano economico rappresentano solo l'esacerbazione di queste differenze.

Il signor YY e la signora XX sono tutt'ora ingaggiati in un'aspra disputa, relativa alla separazione, che si manifesta in sentimenti di reciproco rancore e rivendicazione, ed in comportamenti verbali eccessivamente aggressivi (da parte paterna), che non favoriscono processi di riflessione e riacquisizione di responsabilità, come dimostrato durante i colloqui.

I figli, poco visti da entrambi, vengono utilizzati più come oggetti contundenti per colpire l'altro e mostrarne l'inadeguatezza genitoriale, che non come soggetti tutt'ora bisognosi di cura e ascolto;

questi signori, totalmente assorbiti da una guerra annosa, canalizzano tutte le loro energie in un conflitto senza fine che non lascia spazio ad altro, perdendo così di vista l'obiettivo ultimo di un reciproco impegno volto al benessere dei figli.

Relativamente alla minore W, la stessa al momento frequenta regolarmente la scuola con buoni risultati ed il percorso fatto con il Servizio di NPIA, nonostante le criticità iniziali, è stato positivo ed ha portato ad un miglioramento clinico evidente. Tuttavia, l'impressione è quella di una ragazza che, data l'indisponibilità

emotiva e psicologica dei genitori, ha costruito uno scudo protettivo in totale solitudine; tale schermo difensivo rischia di compromettere anche le relazioni presenti e future, nonché di minare il suo equilibrio psicologico, stanti le fragilità emerse in sede di colloqui.

Per tale motivo, stante la chiusura della cartella presso la NPIA e in virtù dei miglioramenti raggiunti, si prevede l'attivazione di uno spazio di ascolto della minore presso il Servizio, finalizzato a sostenere la stessa in questa delicata fase di passaggio.

In merito all'affidamento della minore si valuta che, allo stato attuale, la migliore soluzione sia rappresentata dall'affidamento al Servizio Sociale, in quanto si ritiene che i genitori non siano al momento in grado gestire un affidamento condiviso, né vi siano le condizioni per decretare un affido esclusivo ad uno dei due genitori.

All'interno della cornice giuridica dell'affidamento al Servizio, si prevede di effettuare dei colloqui congiunti con la coppia, orientati a lavorare sulla genitorialità e finalizzati ad ottenere una maggiore comunicazione."

Circa l'affidamento della figlia minore W, il Collegio condivide le conclusioni del Servizio, alla luce delle argomentazioni contenute nella citata relazione, sopra riportata, e considerato che esse sono frutto di un lungo periodo di monitoraggio della situazione della minore da parte del Servizio stesso.

Va altresì confermato il suo collocamento prevalente presso la madre, alla quale va conseguentemente confermata l'assegnazione della casa familiare, questioni sulle quali non vi è divergenza fra le parti.

Quanto al figlio K, si dà atto del raggiungimento da parte sua della maggiore età e del suo perdurante collocamento prevalente presso la madre, nonché della sua indiscussa perdurante — quantomeno, allo stato — non autosufficienza economica.

Quanto al figlio J, egli, già maggiorenne all'inizio della causa, dal 30-5-2019 è residente presso il padre e nelle more ha altresì raggiunto l'autosufficienza economica; anche tali circostanze sono pacifiche fra le parti.

Resta, dunque, da decidere sulla regolamentazione della frequentazione tra il padre e la figlia W, nonché sull'entità del contributo al mantenimento dei figli K ed W, da porre a carico del padre.

Sul primo punto, non vi sono ragioni per modificare l'attuale regolamentazione, che è quella concordata in sede di separazione e che prevede che la figlia trascorra presso il padre due fine settimana alternati al mese, nonché tutte le settimane dal martedì al giovedì, dal momento che la ragazza ha riferito al Servizio Sociale di trascorrere volentieri del tempo presso il padre; avendo ella già quasi 17 anni, tale calendario sarà attuato compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici; fermi i periodi di vacanza già previsti negli accordi separativi.

Quanto alla situazione economica delle parti, il padre da sempre ha un'attività di litografia, denominata (omissis) - (omissis); non è stato contestato che egli in questi anni abbia corrisposto regolarmente il mantenimento ordinario e le spese straordinarie; all'epoca dell'ordinanza presidenziale, egli ha dichiarato di vivere in locazione, pagando un canone di euro 650,00 mensili; dalle dichiarazioni dei redditi emerge che nel corso del 2018 egli è diventato proprietario di tale immobile, ma nulla è stato allegato circa i relativi costi e modalità; in sede di udienza presidenziale egli ha allegato che la situazione della sua impresa era peggiorata in quanto aveva perso un cliente importante, cioè le edizioni "(omissis)"; è altresì provato quanto da lui allegato al riguardo, cioè che a fine 2018 ha dovuto licenziare un dipendente; nell'anno di imposta 2016 ha avuto un imponibile

annuo di euro 14.000,00 circa, nel 2017 di euro 23.381,00, nel 2018 di euro 13.038,00, nel 2019 di euro 10.519,00 e nel 2020 di euro 12.670,00.

La moglie all'epoca dell'ordinanza presidenziale lavorava come impiegata presso un centro medico, percependo circa 600-700 euro netti mensili, con un contratto che scadeva alla fine del 2018; successivamente non è più riuscita a reperire un'altra occupazione, nonostante si sia iscritta al Centro per l'Impiego (cfr. doc.ti allegati alla memoria del 9-9-2019); dall'1-1-2019 quindi ha percepito la Naspi e poi il reddito di emergenza; nell'anno di imposta 2017 ha avuto un imponibile annuo di euro 10.938,00, nel 2018 di euro 8.240,00, nel 2019 di euro 6.953,00 e nel 2020 di euro 3.889,00; continua a vivere nella casa familiare, che le è concessa in comodato gratuito dal padre.

Alla luce di quanto sopra, poiché da un lato la situazione economica di entrambi i genitori risulta peggiorata in corso di causa, tuttavia il figlio J ha raggiunto l'autosufficienza economica, e i figli K ed W sono cresciuti, con correlativo aumento delle loro esigenze, dalla data del presente provvedimento, fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, il contributo al mantenimento ordinario dei figli va aumentato ad euro 300,00 per ciascuno; quanto alle spese straordinarie, stante la disparità reddituale fra le parti, va posta a carico della madre una quota minoritaria delle stesse, pari al 20%, restando a carico del padre il rimanente 80%; si rammenta che, in mancanza di accordo fra le parti, è il genitore convivente col figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, il soggetto legittimato a ricevere dall'altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie.

Le spese legali vanno compensate integralmente, stante la soccombenza reciproca (il padre sull'affidamento, sul versamento del contributo direttamente al figlio maggiorenne, sull'entità del contributo, sulla suddivisione delle spese straordinarie; la madre sull'entità del contributo e sulla suddivisione delle spese straordinarie).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – dato atto che in corso di causa il figlio Ivan è diventato maggiorenne ed economicamente autosufficiente e vive presso il padre, e che il figlio K è diventato maggiorenne e continua a vivere presso la madre, dispone l'affidamento della figlia minore W al Servizio Sociale territorialmente competente, fino al raggiungimento della maggiore età; il Servizio attiverà uno spazio di ascolto per la minore; effettuerà dei colloqui congiunti con la coppia genitoriale, orientati a lavorare sulla genitorialità e finalizzati ad ottenere una maggiore comunicazione; attiverà tutti gli interventi che riterrà necessari, anche avvalendosi di professionisti del Servizio Sanitario Nazionale; riferirà alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali circostanze che richiedano l'intervento dell'A.G.;

2 – conferma il collocamento prevalente della figlia minore W presso la madre;

3 – conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare e dei beni mobili in essa contenuti, affinché ivi risieda insieme ai figli W, minorenni, e K, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

4 – salvo diversi accordi presi di volta in volta fra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, W starà presso il padre per due fine settimana al mese, nonché dal martedì al giovedì mattina; per 15 giorni durante le vacanze estive, in periodo da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno; alternativamente rispetto alla madre, nelle giornate di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;

5 – fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, così come modificata in corso di causa, dalla data del presente provvedimento pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli K ed W versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente comunicato; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT; pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre; si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:

Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:

spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.

Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:

- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).*
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc.) non offre tempestive alternative.*
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.*
- Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.*
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento.*
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.*

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:

Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.

Rimborso delle spese straordinarie

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.

Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

6 – Spese legali compensate.

Si comunichi al Servizio Sociale

Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022.

Il Giudice Relatore

dott. Francesca Neri

Il Presidente

dott. Bruno Perla

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 10 Marzo 2022